

UDIENZA DEL 27.10.2016

N. 8082/16 R.G.L.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO

in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della
dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 53, legge 133/2008

nella controversia di primo grado promossa
da

con l'Avv. Cirillo del Foro di Napoli, elettivamente domiciliati presso lo Studio
dell'Avv. Rosiello del Foro di Milano in Milano, via Podgora n. 4

- RICORRENTI -

contro

s.p.a.

con l'Avv. Pulsoni del Foro di Roma e l'Avv. Prudente del Foro di Milano,
elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Pulsoni in Roma, via Bertoloni n.
31

- RESISTENTE -

Oggetto: appalto illecito di manodopera

All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.

FATTO E DIRITTO

con ricorso depositato in data 20 luglio 2016, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno
convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro

s.p.a., chiedendo al Tribunale di:

- accertare e dichiarare la violazione della normativa in materia di appalto di
manodopera;





- per l'effetto, accertare e dichiarare che tra le parti si è costituito ed è stato eseguito un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno a far data dalla loro assunzione presso l'interposta, ovvero con la decorrenza ritenuta di giustizia, con diritto all'inquadramento nel medesimo livello e con riconoscimento dell'anzianità già maturata.

Con vittoria delle spese di lite.

Si è costituita ritualmente in giudizio [redacted] s.p.a., eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese. In via preliminare, la convenuta ha eccepito la decadenza dei ricorrenti dall'azione.

Con vittoria delle spese di lite.

*** * ***

L'eccezione preliminare sollevata da [redacted] s.p.a. è fondata e, pertanto, deve essere accolta.

[redacted] e [redacted] sono stati dipendenti di [redacted] s.p.a. dall'8 novembre 2004 al 31 agosto 2012, con mansioni di impiegato.

L'1 settembre 2012 i rapporti di lavoro in essere sono transitati ex art. 2112 c.c. in [redacted] Italia s.r.l. per lo svolgimento della medesima attività, sempre in favore di [redacted] s.p.a., continuando ad operare presso il reparto Field Technology Maintenance nell'ambito della manutenzione degli apparati della rete di accesso [redacted] s.p.a. da quest'ultima affidata in appalto a [redacted] Italia s.r.l.

Con il presente giudizio, i ricorrenti agiscono al fine di far accertare la non genuinità dell'appalto intercorso tra [redacted] s.p.a. e [redacted] Italia s.r.l., la sussistenza di un'ipotesi di intermediazione illecita di manodopera e l'intervenuta costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con la committente, originaria datrice di lavoro.

Ai sensi dell'art. 32, co. 4, lett. d, Legge 183/2010, "le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche:... d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto





legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chiede la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto".

L'art. 6 Legge 604/1966, come noto, prevede al primo comma che *"il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso"*.

Il secondo comma stabilisce che *"l'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formati dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo"*.

Orbene, con lettera del 14 gennaio 2015, inviata a _____ s.p.a.,

_____ e _____ hanno formalmente impugnato la ritenuta *"interposizione illecita di manodopera"*, chiedendo espressamente *"la costituzione, in capo alla _____ s.p.a., di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la medesima qualifica ed inquadramento rivestiti presso l'interposto, e con ogni conseguenza giuridica ed economica"*, e anticipando che *"in mancanza di riscontro, daremo corso al mandato conferitoci nelle più opportune sedi giudiziali"* (doc. 1, fascicolo resistente).

Si tratta, con tutta evidenza, dell'azione di cui al presente giudizio che, tuttavia, è stata avviata con ricorso depositato solo in data 20 luglio 2016, ossia 553 giorni dopo l'impugnazione stragiudiziale.

In sede di discussione, la difesa dei ricorrenti ha inteso insistere sul fatto che l'impugnazione stragiudiziale del 14 gennaio 2015 non dovrebbe esser considerata in ragione della mancanza dell'atto datoriale – da intendersi, secondo la tesi attorea, esclusivamente quale risoluzione del rapporto – utile al decorso del termine decadenziale.

Varrebbe, quindi, l'ulteriore impugnazione (di identico tenore letterale) inviata a _____ s.p.a. il 9 novembre 2015 (doc. 20, fascicolo ricorrenti), a seguito della





risoluzione del rapporto in essere con
rispettivamente, il 15 ottobre 2015 per

, Italia s.r.l. intervenuta,
e il 19 ottobre 2015 per

L'argomentazione non risulta pertinente poiché ciò che rileva, ai fini del decidere, è esclusivamente la qualificazione dell'atto formalizzato da parte dei lavoratori con la lettera del 14 gennaio 2015 e gli effetti che allo stesso debbono essere ricondotti *ex lege*.

L'impugnazione di cui si discute, al pari dell'impugnazione del licenziamento, è negozio giuridico unilaterale recettizio e, in quanto tale, una volta giunto a conoscenza del destinatario produce inevitabilmente tutti i suoi effetti di legge.

Tra gli effetti di cui si discute vi è, senza dubbio, anche quello previsto dal meccanismo acceleratorio voluto dal Legislatore, *ex art. 32 Legge 183/2010*, ai fini dell'introduzione dell'eventuale accertamento giudiziale.

Il termine decadenziale inizia a decorrere dal verificarsi della prima condizione utile all'esercizio del diritto che è, nel caso di specie, *ex art. 6, co. 2, Legge 604/1966*, l'impugnazione stragiudiziale: da quel momento il decorso del termine non conosce né interruzioni né sospensioni poiché *"quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza non si applicano le norme relative all'interruzione della prescrizione. Del pari non si applicano le norme che si riferiscono alla sospensione, salvo sia disposto altrimenti"* (art. 2964 c.c.).

L'atto previsto dalla legge per evitare di incorrere nella decadenza è esclusivamente il *"deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato"*, e queste sono le iniziative che dovevano seguire la prima impugnazione stragiudiziale.

Il regime decadenziale di cui si discute trova la sua ragion d'essere nell'esigenza di garantire la speditezza dei processi, attraverso l'introduzione di termini di decadenza e inefficacia che sono il risultato del bilanciamento tra la necessità di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa del lavoratore.

Sotto questo profilo, sia in ossequio ai già richiamati principi generali, sia nel rispetto di quanto espressamente previsto dall'art. 6 Legge 604/1966, deve ritenersi preclusa la possibilità per il lavoratore di paralizzare indefinitamente il perfezionarsi





della decadenza mediante l'inoltro di distinti e successivi atti di impugnazione stragiudiziale.

E, d'altronde, non può revocarsi in dubbio che già in data 14 gennaio 2015 i ricorrenti avessero ben chiare quali fossero le proprie ragioni di doglianza e gli strumenti che intendevano azionare a tutela delle proprie ragioni, come emerge in modo inequivoco dalla sostanziale identità delle due impugnazioni stragiudiziali e, soprattutto, dalla piena coerenza tra l'odierna azione e quella annunciata con l'impugnazione di gennaio.

Tanto basta per ritenere che le parti ricorrenti siano decadute dall'azione e per concludere per l'integrale rigetto del ricorso.

*

La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, i ricorrenti, in solido tra loro, debbono essere condannati al pagamento delle stesse nella misura di cui al dispositivo.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.

P.Q.M.

il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.800,00 oltre accessori come per legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Milano, 27 ottobre 2016

IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO

